RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3167 Seduta del 07/10/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOMBARDI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E ALLE INIZIATIVE B2B IN AMBITO TURISTICO PARTECIPATE DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA D.G.R. 1097/2023

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paola Negroni

La Dirigente Simona Martino

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

VISTA la l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42 che conferma il turismo come uno dei settori strategici per lo sviluppo del sistema economico regionale e ambito trasversale di sviluppo della capacità attrattiva della Lombardia sul mercato nazionale e internazionale;

RICHIAMATO altresì il "Piano per lo Sviluppo del Turismo e dell'Attrattività", previsto dall'art. 15 della L.R. N. 27 del 1° ottobre 2015 e approvato con DCR XI/2687 del 20/12/2022, che delinea la strategia di Regione Lombardia in ambito turistico per il triennio 2023-2025;

ATTESO che la partecipazione alle manifestazioni turistiche e alle iniziative promozionali prevede il coinvolgimento degli operatori turistici lombardi ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015;

RICHIAMATA la D.g.r. XII/1097 del 9 ottobre 2023 "Aggiornamento dei criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle manifestazioni fieristiche e alle iniziative b2b in ambito turistico partecipate da Regione Lombardia ai sensi della D.g.r. 6405/2022";

CONSIDERATO che, al fine di favorire la valorizzazione della qualità dell'offerta turistica lombarda, in accordo con il progetto di marketing territoriale "Lombardia Style" si rende necessario un aggiornamento dei criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle attività promozionali di natura b2b al fine di:

- adeguare le previsioni di cui alle sezioni "Soggetti beneficiari", "Criteri di valutazione", "Condizioni per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche" e "Regime di aiuto" di cui allegato 1 della DGR XII/1097 del 9 ottobre 2023;

RITENUTO, quindi**,** di aggiornare ai sensi dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle attività promozionali di natura b2b;

STABILITO di prevedere che la partecipazione alle misure attuative da parte di soggetti che svolgono attività economica sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

EVIDENZIATO che le misure, attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione) per i soggetti che svolgono attività economica, devono prevedere altresì che la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- attesti di non essere imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

PRECISATO che qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione potrà essere concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile - ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti – e nei limiti del valore dell'agevolazione in conto servizi e, ove possibile, sulla base della riparametrazione della domanda da parte del soggetto richiedente, così come precisato negli atti attuativi conseguenti;

DATO ATTO che, in caso di concessione di agevolazioni a soggetti che svolgono attività economica:
- la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e le verifiche relative agli aiuti de minimis così come previsti dagli articoli 9 e 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017;
- il controllo a campione al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari anche in ordine alla concessione dell'aiuto ai sensi del regolamento n. 2831/2023;
- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

saranno a cura della struttura regionale competente in caso di realizzazione diretta oppure della società regionale eventualmente affidataria del "Piano di promozione turistica della destinazione Lombardia";

VISTE:
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di aggiornare le modalità e i criteri per la partecipazione e la selezione degli operatori turistici lombardi alle fiere di promozione turistica e alle iniziative turistiche di natura business approvando l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 della DGR n. 1097/2023;

2. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1
AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOMBARDI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E ALLE INIZIATIVE B2B IN AMBITO TURISTICO PARTECIPATE DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA D.G.R. 1097/2023

FINALITA' ED OBIETTIVI	Regione Lombardia approva l'aggiornamento dei criteri per l'emanazione dei bandi ad evidenza pubblica destinati alla selezione degli operatori turistici lombardi per la partecipazione alle iniziative da realizzarsi in Italia e/o all'Estero (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe).
SOGGETTI BENEFICIARI	1 . Possono fare richiesta di partecipazione per le sole manifestazioni fieristiche: a) Enti locali e/o loro enti strumentali, ad esclusione di Province e Città Metropolitana di Milano e/o loro enti strumentali. E' ammessa a partecipare la sola Provincia di Sondrio e/o suoi enti strumentali secondo quanto previsto dal comma 5, art. 6 della L.r. n. 27/2015; b) Info point regionali riconosciuti; c) Camere di Commercio e/o loro enti strumentali, Enti pubblici non economici; d) Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola; e) Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non imprenditoriale; I soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione di interesse relativa a ciascuna iniziativa: • avere sede operativa in Lombardia; • in caso di commercializzazione dell'offerta turistica, svolgere inequivocabilmente e in via prevalente attività di incoming; • impegnarsi a promuovere e/o commercializzare, in occasione delle iniziative di promozione turistica alle quali si intende partecipare, esclusivamente l'offerta turistica lombarda; • laddove applicabile, non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023; • non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di

	diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. I soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023; • attesti di non essere imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; • informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; La partecipazione alle manifestazioni fieristiche per i soggetti al punto 1 lettere a e b può essere soggetta a riserva. Laddove ritenuto applicabile, infatti, sarà prevista nei rispettivi bandi attuativi, una riserva fino al 20% dei posti disponibili per tali soggetti. Le postazioni soggette a riserva non rientreranno nel conteggio delle postazioni assegnate mediante la ripartizione per province, ma saranno assegnate solo sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri meglio specificati nei singoli bandi. In caso di mancato esaurimento delle postazioni riservate ai suddetti soggetti, le stesse ritorneranno nella disponibilità di tutti gli altri soggetti concorrenti con assegnazione riferita al solo punteggio ottenuto. 2. Possono fare richiesta di partecipazione alle altre iniziative di promozione B2B (workshop e iniziative B2B analoghe): • Operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola;

	• Consorzi turistici, agenzie di promozione, enti privati in forma non imprenditoriale che promuovono e/o commercializzano l'offerta turistica lombarda. I suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della manifestazione di interesse relativa a ciascuna iniziativa: • avere sede operativa in Lombardia; • in caso di commercializzazione dell'offerta turistica, svolgere inequivocabilmente e in via prevalente attività di incoming; • impegnarsi a promuovere e/o commercializzare in occasione delle iniziative di promozione turistica alle quali si intende partecipare, esclusivamente l'offerta turistica lombarda; • laddove applicabile, non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023; • non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; I soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023; • attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; • informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

	Esclusioni Sono esclusi per il semestre successivo a quello per cui erano stati selezionati, o comunque per il semestre utile messo a bando: • i soggetti che, senza alcun preavviso o con un preavviso inferiore ai trenta giorni antecedenti la data di inizio dell'iniziativa, non hanno garantito la presenza alle iniziative di promozione turistica (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe) partecipate da Regione Lombardia a partire dal 1° gennaio dell'anno di svolgimento della manifestazione per cui hanno inviato domanda. E' fatta eccezione per le comprovate assenze legate a causa di forza maggiore; • i soggetti presenti anche in via autonoma con proprio stand all'interno delle manifestazioni fieristiche per le quali erano stati selezionati e alle quali hanno partecipato in qualità di co-espositori di Regione Lombardia.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La selezione dei soggetti che intendono partecipare alle singole iniziative avviene mediante l'adesione ai bandi. Ciascun bando definisce i termini della partecipazione regionale alle iniziative di promozione turistica, il numero massimo di soggetti selezionabili e la modulistica e/o documentazione da allegare.

ISTRUTTORIA	L'assegnazione avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
CRITERI DI VALUTAZIONE	La selezione ha l'obiettivo di garantire per ciascuna iniziativa la rappresentatività territoriale, l'aggregazione dell'offerta turistica nonché la qualità dell'offerta turistica. I criteri di selezione applicati alle iniziative di promozione turistica (manifestazioni fieristiche, workshop e iniziative b2b analoghe) sono i seguenti:

	a) rappresentatività del soggetto con riferimento al prodotto turistico lombardo, in termini di numero di soggetti rappresentati o proponenti; b) aggregazione dell'offerta turistica, con riferimento alla tipologia di prodotto turistico promosso e commercializzato dal soggetto proponente in via prevalente; Per i soli soggetti che svolgono attività economica, ai criteri sopra riportati verrà aggiunto anche il seguente criterio di selezione: c) qualità dell'offerta turistica espressa in termini di distintività e sostenibilità dell'offerta turistica. Al fine di garantire completa rappresentatività dell'offerta turistica regionale, per i soggetti di cui al punto 1.a, 1.b, 1.c, 1.e che svolgano attività prevalente di promozione del territorio nelle iniziative in cui verranno bandite almeno 12 postazioni o multipli di 12, verranno previste graduatorie provinciali costruite sulla base del punteggio. Assegnate le prime 12 postazioni, o multipli di 12, sulla base della ripartizione per provincia, le eventuali altre postazioni messe a bando verranno assegnate sulla base del solo punteggio. A parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso non pervenisse alcuna candidatura idonea per una o più provincie, le postazioni residue verranno assegnate sulla base del solo punteggio ottenuto, a copertura di tutte le postazioni messe a bando. Nelle iniziative in cui verranno bandite un numero di postazioni inferiore a 12, le stesse verranno assegnate sulla base del solo punteggio ottenuto, senza il ricorso ad un criterio di ripartizione per provincia. A parità di punteggio, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Eventuali sotto-criteri verranno declinati puntualmente nelle schede informative relative a ciascuna iniziativa allegate ai bandi. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse sarà costituita una Commissione di Valutazione.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	Regione Lombardia si riserva di garantire la partecipazione alle manifestazioni, laddove confermate dagli organizzatori, a fronte della selezione di un numero congruo di partecipanti che determini l'efficacia e l'economicità dell'intervento. I soggetti selezionati: • devono garantire la presenza allo stand regionale durante tutti i giorni di durata della manifestazione e per l'intera durata oraria della stessa, mediante la presenza di personale qualificato; • non possono contemporaneamente essere presenti in via autonoma con proprio stand all'interno della manifestazione. Qualora tale prescrizione non venga rispettata, il soggetto sarà escluso dalla partecipazione alle iniziative di promozione turistica messe a bando da Regione Lombardia per il primo semestre utile successivo a quello per cui era stato selezionato.
REQUISITI DEL MATERIALE PROMOZIONALE E PROMO-COMMERCIALE	I materiali promozionali esposti e distribuiti durante le iniziative devono essere esclusivamente rappresentativi dell'offerta turistica lombarda e devono corrispondere alla ragione sociale accreditata all'evento. Il materiale promozionale deve essere aggiornato, in lingua e in tema con la destinazione target.
REGIME DI AIUTO	La partecipazione alle iniziative di promozione turistica costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, una agevolazione erogata nel rispetto dei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) e corrisponde al costo di un metro quadrato di spazio espositivo oppure al valore del servizio erogato in rapporto al numero degli operatori accreditati, secondo le previsioni "de minimis" riportate in ogni singolo bando. La registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti è effettuata, ai sensi dell'art. 9 e 14 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione potrà essere concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile - ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti – e nei limiti del valore dell'agevolazione in conto servizi e, ove possibile, sulla base della riparametrazione della domanda da parte del soggetto richiedente, così come precisato negli atti attuativi conseguenti.